

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Confermato l'obbligo di individuare la provenienza dei dividendi black list**

di Marco Bargagli

Come noto **gli utili distribuiti**, in **qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione**, sono **esclusi dalla formazione del reddito** della società o dell'ente ricevente per il **95% del loro ammontare**.

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 89, comma 3, Tuir](#) tale parziale **esclusione da tassazione** si applica solo agli **utili provenienti** dalle **società e gli enti di ogni tipo**, compresi i **trust**, **diversi** da quelli **residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, individuati in base ai **nuovi criteri previsti dall'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#)**.

La normativa *de qua* ha una **spiccata finalità antielusiva**, come peraltro **confermato dalla [circolare AdE 28/E/2006](#)**, imponendo di volta in volta l'**individuazione della reale provenienza degli utili paradisiaci** percepiti - **anche indirettamente** - da parte di **sogetti residenti in Italia**.

A tal fine, il citato documento di prassi, in **chiave interpretativa**, ha precisato che in sede di **applicazione della disposizione in rassegna**, con particolare riguardo **alle ipotesi di partecipazioni indirette detenute tramite sub-holding** intermedie, si rende **necessario individuare** - sul **totale degli utili distribuiti** - quelli **generati dalle partecipate** residenti o localizzate nel **"paradiso fiscale"**.

Quindi, la previsione in esame svolge sostanzialmente una **funzione di chiusura del sistema fiscale contro le** artificiose **triangolazioni sui dividendi** che consentono ai soci di percepire utili **provenienti dai paradisi fiscali** attraverso società intermedie **sostanzialmente interposte**, operando come mere *"conduit companies"*.

La stessa [circolare AdE 28/E/2006](#) afferma che, in **presenza di partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata indirettamente detenute**, il **regime di integrale tassazione** si rende applicabile ai soli utili che, in coerenza con il **dato testuale della disposizione**, si **possono considerare da esse provenienti**.

Inoltre, nelle **ipotesi estreme di sub-holding intermedie qualificabili come mere conduit company**, l'**intero utile** da esse distribuito potrà **ritenersi generato nel paradiso fiscale** in cui è **localizzata la società operativa**.

Simmetricamente, sarà possibile individuare la **fonte degli utili erogati da holding statiche o da società che non svolgono una effettiva attività economica**, limitandosi alla **mera detenzione**

delle partecipazioni.

In merito, per evidenti **ragioni di semplificazione**, il **D.Lgs. 147/2015** (noto come “decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese”) ha previsto che la **tassazione integrale** dei dividendi **opera solo** qualora il socio residente in Italia **detiene** una **partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

Di contro, in caso di **partecipazione indiretta**, il socio residente deve essere titolare di una **partecipazione di controllo** (ex [articolo 2359 cod. civ.](#)) detenuta nella **sub - holding intermedia** estera che ha percepito utili da società **localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Ciò premesso, con il **principio di diritto n. 20 del 31.12.2018**, emanato da parte dell’Agenzia delle entrate, sono stati forniti **importanti chiarimenti** in relazione alla **disapplicazione** del regime di **tassazione integrale** degli **utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, distribuiti da una **società “figlia” in ambito UE**.

Nel citato **documento di prassi** viene confermato che il **regime di imposizione integrale dei dividendi** di cui all’[articolo 89, comma 3, Tuir](#) trova **applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società conduit “figlia”** ai sensi della c.d. **Direttiva madre-figlia 90/435/CE**, ma **“provenienti”** da una o più **società partecipate** residenti in **Paesi a fiscalità privilegiata**.

A tal fine è stato precisato che, ai fini della **disapplicazione** del citato [articolo 89, comma 3, Tuir](#), l’esame condotto dai verificatori **non può essere limitato** all’applicazione di **criteri generali predeterminati**, ma deve essere **effettuato caso per caso**.

L’Agenzia delle entrate, sulla base di un **approccio sostanziale**, conclude affermando che:

- l’analisi **specifica** non può limitarsi a **semplici quantificazioni del carico fiscale subito dagli utili percepiti dalla casa madre italiana**, ma deve essere fondata sulla circostanza che la **partecipazione nel soggetto localizzato nel Paese a fiscalità privilegiata non sia detenuta**, tramite la **società figlia**, allo scopo di **evitare artificiosamente** che i redditi siano **tassati in maniera congrua**;
- la circostanza che la società intermedia UE **abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC white list** ex [articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#), in quanto non sono stati ravvisati i presupposti per essere qualificata come una **“costruzione di puro artificio”**, non esclude che la medesima possa essere considerata un **mero veicolo interposto** per **evitare l’imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana**.

Seminario di specializzazione

**LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)